

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV

n. 10-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CREMA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(ai sensi dell'articolo 313 del codice penale)

NEI CONFRONTI DEI SIGNORI

ANTONIO SANTACROCE e ANDREA LEANZA

per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)

Trasmessa dal Ministro della giustizia

il 20 dicembre 2005

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 2006

ONOREVOLI SENATORI. – Il 14 novembre 2005, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, per il tramite del Ministro della giustizia, ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 313 del codice penale, nei confronti dei signori Antonio Santacroce e Andrea Leanza, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative).

I due soggetti citati – rispettivamente nella veste di direttori responsabile ed editoriale del periodico «Polizia di Stato» registrato presso il Tribunale di Napoli dal 1979 – venivano indagati perché, nel numero di aprile 2005 del periodico da loro diretto, si pubblicava, a pagina 6, la fotografia di un parziale nudo femminile con frecce indicanti singole parti del corpo; tra di esse, quella che puntava al seno era corredata del lemma «Senato».

* * *

Il 20 dicembre 2005 il Ministro della giustizia ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato che l'ha deferita alla Giunta il 10 gennaio 2006 ed annunciata in Aula l'11 gennaio 2006.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 18 gennaio 2006.

* * *

Sequestrato il periodico in Formia nel luglio 2005, ne era trasmessa copia al Senato: vi si riscontra simile ed altrettanto prosaico riferimento alla Camera dei deputati, ugualmente investita di parallela richiesta di autorizzazione. L'articolo 135, comma 6 del Regolamento, in proposito, prevede la possibilità che la Giunta incarichi uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame co-

mune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei deputati. Si tratta della possibilità di un'istruttoria comune che, anche in altre parti del Regolamento, è contemplata come eventualità: mentre però l'articolo 48, comma 7, sulle indagini conoscitive, ha come sbocco l'approvazione di un documento conclusivo da parte dello stesso organo che procede alla concertazione intercamerale, il rischio (anche solo in astratto) che l'istruttoria comune condotta dalle Giunte sfoci in esiti divergenti in Assemblea – quando, come nel caso di specie, si versi in una funzione meramente referente ai *plenum* delle due Assemblee – rende assai limitata l'utilità di tale procedura e spiega perché essa non risulti sin qui attivata, come attesta una serie di precedenti dai quali questa Giunta non vede motivo per discostarsi.

* * *

Quanto al merito, i precedenti sono anch'essi univoci: trattandosi di un reato cosiddetto di opinione, nelle ultime legislature le Giunte delle due Camere propongono costantemente all'Assemblea il diniego di autorizzazione a procedere; anche stavolta la Giunta non vede motivo per discostarsi dai precedenti.

Del resto il disegno di legge n. 3538, all'ordine del giorno del Senato dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, propone la trasformazione della pena prevista dall'articolo 290 del codice penale dalla attuale previsione edittale (reclusione da sei mesi a tre anni) a quella della multa da euro 1.000 a euro 5.000: anche solo questo dato di politica legislativa dovrebbe indurre a ripensare il barocco meccanismo che investe ben due livelli giudiziari (Procura della

Repubblica presso il tribunale competente per materia e Procura generale presso la Corte d'appello nella cui circoscrizione è il tribunale), un livello amministrativo (Ministero della giustizia) ed un livello istituzionale (Assemblea parlamentare vilipesa), assolutamente sproporzionato rispetto alla reale offensività del fatto ed al risultato conseguibile in termini di irrogazione della pena. Se poi si considerano le inevitabili difformità di indirizzo degli organi di polizia giudiziaria e di quelli investiti dell'azione penale (il numero del periodico in questione risulta essere stato pubblicato nell'aprile, ma solo nel luglio se n'è disposto il sequestro e non nella sede del tribunale di registrazione, ma in una vicinior località del Lazio), si comprende come già in via di mera prassi si diano casi nei quali la valutazione di antigiuridicità diverga tra organi competenti su diverse aree del territorio nazionale.

Ciò detto, il tenore visibilmente di cattivo gusto della pubblicazione, nella sua interezza, non dovrebbe esimere la magistratura procedente dal valutare altri titoli di reato; né si dovrebbe escludere, da parte dei competenti organi della Polizia di Stato, l'azione civile nei confronti di soggetti che utilizzano la sua denominazione comune per una pub-

blicazione priva di qualunque riconducibilità all'Istituzione, e caratterizzata da contenuti sguaiati - quando non apertamente pornografici - che infarciscono la totalità delle pagine della rivista, peraltro dotata di vistose imposture al di sotto di qualsiasi elementare dettame deontologico della professione giornalistica. Alla Camera alta non compete neppure di accostarsi ad un tale truogolo di oscenità, incapace di lordare il lembo del laticlavio dell'organo di rappresentanza della sovranità popolare: ci si limita a notare che, tra le altre imprecisioni, vi è quella che giuoca con una falsa assonanza tra gli etimi di *senex* (-is: anziano, da cui deriva il nome di quell'Assemblea degli anziani che era il Senato, sin dai tempi della *Res publica* romana) e *sinus* (-us: seno, petto, grembo).

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Antonio Santacroce e Andrea Leanza.

CREMA, *relatore*

